



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 29

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE PARZIALE
N. 08/2025 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5,
DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **due**, del mese di **ottobre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA .

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FABIO CERATO	SINDACO	Sì
2. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	Sì
3. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	Sì
4. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	Sì
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	Sì
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	Sì
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	Sì
8. FERRERO Melania	CONSIGLIERE	Sì
9. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	Sì
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	Sì
11. AUDERO Ivan	CONSIGLIERE	Sì
12. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	Sì
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines, DATTLA Federico, STROBBIA Roberto e OGGERO Tiziana.

Il **Dott. Fabio CERATO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE PARZIALE N. 08/2025 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.

IL SEGRETARIO dà lettura dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito all'obbligo di astensione e invita i Consiglieri a valutare le proprie personali posizioni in ordine a eventuali situazioni di incompatibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 78 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato *“Doveri e condizione giuridica”* statuisce al comma 2 che *“Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*;

DATO PARIMENTI ATTO che, circa i profili sanzionatori, il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che *“Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico”*;

RILEVATO come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia *“espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna”* (cfr., ex multis, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

RILEVATO altresì come dai su esposti principi discendono i seguenti corollari:

- i) *l'obbligo ricorre per il solo fatto che i membri del Collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2826);*
- i) *i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291);*
- ii) *a tutela dell'immagine dell'Amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Corte*

Costituzionale, 28 maggio 1975 n. 129; Cassazione Civile, 16 settembre 2002 n. 13507; Consiglio di Stato, Sez. V n. 2970 del 2008);

- iii) *l'obbligo di astensione non ammette deroghe, neppure con riferimento alle realtà di piccoli comuni, nei quali al più, si ammette la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006 n. 6172 e 26 maggio 2003 n. 2826; TAR Liguria Genova, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);*
- iv) *l'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto sussiste per il solo fatto che risulti portatore di interessi personali, che possano trovarsi in conflitto, o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed opera a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza”(cfr. TAR Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1815);*

DATO ATTO che:

- l'astensione dei consiglieri dalla votazione in ordine allo strumento urbanistico si impone soltanto allorquando la discussione verta su un oggetto specifico rispetto al quale sia evidente la situazione di interessamento del consigliere. Nel caso in cui, invece, (...) il corpo deliberante sia chiamato a deliberare un provvedimento di carattere generale, quale il piano regolatore comunale, l'astensione del consigliere interessato non è necessaria, in quanto il voto del singolo amministratore non riguarda uno specifico "affare" su cui si appunta un personale interesse, ma tocca il contenuto complessivo di un atto, frutto di procedimenti complessi, in cui refluiscano e si compensano interessi molteplici, pubblici, collettivi ed individuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28.10.1986, n. 682; TAR Piemonte, I, n. 387/2008);
- l'obbligo di astensione, per incompatibilità, dei soggetti membri di organi collegiali ricorra per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell'organo di appartenenza, risultando influente che, nel corso del procedimento, il suddetto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza), al quale ogni p.a. deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione (v. C.S., sez. IV, dec. 25 settembre 1995 n. 755).” (Consiglio di Stato, V, 3744/2009);

PREMESSO che:

- il Comune di Vigone è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 18-1203 del 17 dicembre 2010, pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 23/12/2010, successivamente modificato con la Variante Strutturale n. 1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 09/12/2021;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 10/11/2011, n. 3 del 29/03/2012, n. 47 del 27/11/2012, n. 42 del 26/11/2013, n. 15 dell'11/03/2016, n. 24 del 02/10/2023 e n. 28 del 04/11/2024, sono state approvate sette Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50/2011 del 20/12/2011 e n. 43/2014 del 29/07/2014 sono state apportate due modifiche consistenti in correzione di errori materiali ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 s.m.i.;

VISTA la richiesta prot. n. 0007946 del 27/07/2023 con cui il sig. Dellacroce Sergio, in qualità di legale rappresentante della società “GAMMA s.r.l.”, proprietaria dell’immobile ricadente in area AP2 “*Aree attrezzate private di interesse pubblico*” del vigente P.R.G.C. descritto al C.T. del comune di Vigone al Fg. 26 n. 137 (Ente Urbano di are 83.14) ed al C.E.U. al Fg. 26 n. 137 sub. 5 (ex sub. 3 e 4) categoria catastale “F04”, con accesso da Via Pancalieri n. 55, ha chiesto all’Amministrazione comunale di adeguare lo strumento urbanistico attraverso le necessarie procedure di variante ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. al fine di poter ottenere il titolo abilitativo necessario per l’attivazione di un pubblico esercizio per la somministrazione di cibi e bevande all’interno di una porzione del fabbricato identificata al C.E.U. al Fg. 26 n. 137 sub. 5/parte ed in una parte dell’area esterna di pertinenza descritta al C.T. al Fg. 26 n. 137/parte, estendendo la destinazione d’uso turistico/ricettiva in atto e quelle ammesse dal Piano Regolatore vigente limitatamente alla porzione di fabbricato ed alla relativa area esterna di pertinenza sopra citate;

VISTA la richiesta prot. n. 0012330 del 23/11/2023 con cui il sig. Bosio Franco, in qualità di legale rappresentante della società “ELODEA s.r.l.”, proprietaria dell’immobile ricadente in area “IE24” “*Aree destinate ad impianti produttivi esistenti e confermati*” del vigente P.R.G.C. descritto al C.T. del comune di Vigone al Fg. 32 n. 810 ed al C.E.U. al Fg. 32 n. 810 sub. 2 – 3 e 5 categoria catastale rispettivamente “D8 – D1 e D6”, con accessi da Via G. Nitis n. 3 - 5 e 7 e da Via G.P. Mattalia n. 4 – 6 e 8, chiede all’Amministrazione comunale di adeguare lo strumento urbanistico attraverso le necessarie procedure di variante ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. al fine ottenere le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una media struttura di vendita (Pratica Suap n. 444/2023 Prot. Rif. n. 0038669 del 29/05/2023) nella porzione di immobile identificata al C.E.U. Fg. 32 n. 810 sub. 2, attraverso la modifica dei Criteri commerciali di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2014 del 29/07/2014 ed il riconoscimento di un “Addensamento commerciale urbano minore A4” lungo le strade comunali di Via G. Nitis e Via Pancalieri;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 03/08/2023 ad oggetto “*Atto di indirizzo per avvio procedura di variante parziale al P.R.G.C. vigente della Città di Vigone ai sensi dell’art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. – Area AP2*”, questo Ente ha deliberato di disporre l’avvio delle procedure di Variante parziale al P.R.G.C. del comune di Vigone inerente l’area urbanistica contraddistinta con la sigla “AP2” nelle tavole del Piano Regolatore vigente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07/12/2023 ad oggetto “*Atto di indirizzo per avvio procedura di variante parziale al P.R.G.C. vigente della Città di Vigone ai sensi dell’art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. – Modifica criteri commerciali comunali e riconoscimento addensamento commerciale urbano minore A4*”, questo Ente ha deliberato di disporre l’avvio delle procedure di Variante parziale al P.R.G.C. del comune di Vigone inerente il riconoscimento di un addensamento commerciale A4 lungo Via G. Nitis e Via Pancalieri;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/04/2024 ad oggetto: “*Revisione e adeguamento dei criteri commerciali comunali di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e dei criteri comunali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 8 della L.R. 38/2006 e s.m.i.. Esame ed approvazione elaborati*”, sono stati approvati il fascicolo “*Definizione criteri di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 114 del 31/03/1998*” in applicazione dell’art. 4 della L.R. 28/1999 e sulla base degli indirizzi della D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012 ed il fascicolo “*Definizione criteri comunali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*” in applicazione dell’art. 8 della L.R. 29/12/2006, n. 38 e sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010;
- con nota prot. 6721/2024 del 20/05/2024 il Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori della Regione Piemonte ha trasmesso la presa d’atto della Regione Piemonte della modifica dei criteri ex art. 8, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni

commerciali invitando il Comune ad adeguare il P.R.G.C. alle scelte effettuate nell'ambito della deliberazione consiliare che adotta i criteri di programmazione commerciale come stabilito dagli artt. 22 e 29 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 31/03/2025 “*Variante parziale n.08/2025 al P.R.G.C. vigente. Adozione progetto preliminare ai sensi dell’art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.*”, nel rispetto dell’iter procedurale definito “*in maniera contestuale*” nel punto j.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, è stato adottato il progetto preliminare di Variante parziale n. 08/2025 allo Strumento Urbanistico vigente, redatto dall’Arch. Guido Geuna con studio in Osasco (TO), composto dai seguenti elaborati:
 - Elaborato_1 – Relazione illustrativa delle modifiche di variante;
 - Elaborato_2 – Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di Sintesi;
 - Elaborato_3 – Relazione di Verifica di Coerenza con il PPR;
 - Elaborato_4 – Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS;
 - Elaborato_D8 – Sviluppo del P.R.G.C. Concentrico: individuazione degli Addensamenti e Localizzazioni Commerciali di tipo A1, A4 e L1 – Scala 1:2.000;
 - Elaborato_C1 – Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie nelle zone oggetto di Variante parziale n.8;
 - Verifica di compatibilità acustica a firma del Dott. Ing. Antonio Brone;
 - Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;
- è intenzione dell’Amministrazione comunale, attraverso l’approvazione della presente Variante parziale 08/2025 redatta ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., perseguire i seguenti principali obiettivi:
 1. adeguare il P.R.G.C. alla revisione dei criteri commerciali comunali e dei criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione bevande e alimenti, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2024 del 29/04/2024, con la quale è stato riconosciuto un nuovo addensamento commerciale urbano debole o minore di tipo “A4” in via Pancalieri, via Nitalis e via G.P. Mattalia e recepito l’autoriconoscimento della localizzazione commerciale urbana non addensata di tipo “L1” in via Bosca;
 2. modificare la normativa dell’area AP2 per consentire l’insediamento di attività di somministrazione bevande e alimenti che, in sinergia con le altre destinazioni d’uso già previste dal vigente P.R.G.C. e dal Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C. n. 14/2018) e relativa Convenzione Edilizia, atto rogito notaio Dott.ssa Giulia Ardissona del 29/03/2022 rep. n. 25829, raccolta n. 10916 (rimessaggio camper caravan e natanti, servizi connessi al rimessaggio e aviosuperficie con hangar per il rimessaggio di aerei, ultraleggeri ed elicotteri) consentiranno il pieno recupero funzionale del fabbricato esistente e delle sue aree pertinenziali;

DATO ATTO che il comune di Vigone, in conformità all’iter procedurale definito “*in maniera contestuale*” al punto j.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977:

- ha pubblicato sul sito internet istituzionale ed all’Albo Pretorio Informatico per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 07/04/2025 al 07/05/2025, con numero di pubblicazione 330/2025, la documentazione progettuale costituente la Variante parziale n.08/2025, comprensiva del documento tecnico di “Verifica assoggettabilità alla VAS” redatto ai sensi dell’art.12 dell’Allegato 1 Parte II del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i. dall’Arch. Guido Geuna di Osasco (TO);
- ha individuato, ai sensi del punto 1.3 “*Criteri per l’individuazione dei soggetti con competenza ambientale*” della D.G.R. n. 252977 del 29/02/2016, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- ha inviato, con nota Prot n. 4007 del 07/04/2025, il Progetto Preliminare di Variante parziale n. 08/2025, il documento tecnico di “*Verifica di assoggettabilità a VAS*” e la copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 31/03/2025 alla Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità Funzione Specializzata Urbanistica e

Copianificazione al fine di acquisire, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., il parere in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante ed al rispetto dei parametri di cui all'articolo 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché sulla compatibilità della variante con i piani e progetti sovracomunali fornendo inoltre il proprio contributo di competenza ambientale ai fini del processo di VAS;

- ha inviato, con nota Prot. n. 3995 del 07/04/2025, copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 31/03/2025 di adozione del Progetto Preliminare della Variante parziale n.08/2025 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e Progetto Preliminare di Variante parziale n. 08/2025 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. comprensivo del documento tecnico per la fase di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sotto elencati soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate;
 - Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA;
 - A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione;
 - A.S.L. To3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Ministero della cultura (MIC) – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

ACQUISITI i seguenti pareri, prescrizioni e raccomandazioni trasmessi dagli enti competenti in materia ambientale individuati ai sensi del punto 1.3 *“Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale”* della D.G.R. n. 252977 del 29/02/2016:

- Città metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile - Unità Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA, con nota Prot. n. 00073208/2025 del 29/04/2025, acclarata al protocollo del comune di Vigone al n. 0005028 del 30/04/2025;
- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) – Attività di Produzione Nord Ovest, con nota Prot. n. 00039305/2025 del 06/05/2025, acclarata al protocollo del comune di Vigone al n. 0005226 del 06/05/2025;

VERIFICATO che la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, l'A.S.L. To3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed il Ministero della cultura (MIC) – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, all'uopo consultate, non hanno espresso parere in merito nei tempi e modi stabiliti dalla procedura indicata nella deliberazione della G.R. 29 febbraio 2016, n.25-2977;

CONSIDERATO che:

- la Città metropolitana di Torino – Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed edilizia con nota Prot. n. 00073208/2025 del 29/04/2025 acclarata al protocollo del comune di Vigone al n. 0005028 del 30/04/2025, ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale n. 2596 del 29/04/2025 - Rep. di struttura DD-UB0 n. 102, a firma del Dirigente del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia della Città Metropolitana di Torino con la quale si è determinato che, *“ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n.56/1977 così come modificato con L.R. n.3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 8 al P.R.G.C. vigente del Comune di Vigone, adottato con deliberazione C.C. n.5 del 31/03/2025, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali”* formulando in merito al Progetto Preliminare di Variante parziale n.08/2025 alcune osservazioni e precisando che la variante in oggetto *“non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente*

prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

- durante i secondi 15 giorni di pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del comune di Vigone del Progetto preliminare e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 31/03/2025 di adozione del Progetto Preliminare della Variante parziale n. 08/2025 al vigente P.R.G.C. non sono pervenute opposizioni ed osservazioni riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- il recepimento dei pareri ambientali e la relazione dell'O.T.C. non hanno richiesto la modifica dei contenuti della *"Verifica di compatibilità acustica"* a firma del Dott. Ing. Antonio Brone e della *"Relazione geologica"* a firma del Dott. Geol. Dario Fontan già allegate al Progetto Preliminare di Variante parziale n. 08 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 31/03/2025 che per questo si allegano, previo aggiornamento della data di consegna, nella stessa forma e contenuto al Progetto definitivo di Variante oggetto di approvazione;

ATTESO che il Responsabile del Settore Tecnico comunale, con propria determinazione n. 555/2025 del 25/09/2025 ha escluso la Variante parziale n. 08/2025 al vigente P.R.G.C. dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni riassunte nella relazione protocollo interno n. 0010498 del 25/09/2025 dell'Organo Tecnico comunale per la V.A.S. istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/1998 con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 *"Nomina Organo Tecnico"* per l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale di piani e progetti;

CONSIDERATO che, nella stesura del Progetto definitivo della Variante parziale n. 08/2025, l'Amministrazione comunale, di concerto con l'estensore dello Strumento urbanistico:

- ha recepito integralmente le osservazioni espresse dalla Città Metropolitana di Torino con propria Determinazione Dirigenziale n. 2596 del 29/04/2025 - Rep. di struttura DD-UB0 n. 102, procedendo ad inserire nella Tabella di sintesi aree "AP" al punto (2) la seguente indicazione: *"Occorre predisporre la verifica di visibilità per l'accesso che si intende utilizzare per l'insediamento di nuove destinazioni al fine del rilascio del titolo abilitativo, detta verifica preventiva deve essere sottoposta al parere vincolante della Direzione viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino"*;
- ha introdotto nel corpo normativo della Variante parziale allo strumento urbanistico comunale le raccomandazioni ed osservazioni riportate nei pareri pervenuti dagli Enti con competenza in materia ambientale individuati ai sensi del punto 1.3 della D.G.R. n. 252977 del 29/02/2016 e le indicazioni espresse dall'Organo Tecnico comunale per la V.A.S. nel proprio parere protocollo interno n. 0010498 del 25/09/2025, finalizzate a perseguire una maggiore sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie della variante;

ACQUISITE le versioni aggiornate:

- della *"Relazione geologica"* di verifica della compatibilità degli interventi previsti nella Variante parziale n. 08/2025 al P.R.G.C. vigente con l'assetto idrogeologico e idraulico delle aree coinvolte, redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan con studio in Pinerolo (TO), Via Ugo Marino n. 9 e rubricata al protocollo comunale al n. 0010258 in data 22/09/2025;
- della *"Verifica di compatibilità acustica"* con la classificazione acustica del territorio comunale della Variante parziale n. 08/2025 al P.R.G.C. vigente, redatta dal Dott. Ing. Antonio Brone con studio in Villafranca Piemonte (TO), Via Circonvallazione n. 31 e rubricata al protocollo comunale al n. 0010570 in data 29/09/2025;

ACQUISITO il Progetto definitivo di Variante parziale n. 08/2025 al P.R.G.C. vigente, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. dall'Arch. Guido Geuna con studio in Osasco (TO), Via Chisone n. 13, rubricato al protocollo comunale ai nn. 0010558 e 0010559 in data 29/09/2025 e composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato_1 – Relazione illustrativa delle modifiche di variante;
- Elaborato_2 – Norme tecniche di attuazione e tabelle di sintesi;
- Elaborato_3 – Relazione di verifica di coerenza con il PPR;
- Tavola_D8 – Sviluppo del P.R.G.C. Concentrico: individuazione degli Addensamenti e Localizzazioni Commerciali di tipo A1, A4 e L1 – Scala 1:2.000;
- Tavola_C1 – Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie nelle zone oggetto di Variante parziale n.8;
- Verifica di compatibilità acustica a firma del Dott. Ing. Antonio Brone (Prot. 0010570 del 29/09/2025);
- Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Dario Fontan (Prot. 0010258 del 22/09/2025);

VERIFICATO che la presente Variante parziale n. 08/2025 al vigente P.R.G.C. rispetta gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovracomunali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni ed in particolare rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti nonché tutte le altre norme del P.P.R. vigente approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017, come argomentato nell'Elaborato 3 “*Relazione di verifica di coerenza con il Ppr*”, allegato al Progetto definitivo di Variante;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.;
- la D.G.R. 29/02/2016, n. 25-2977;

RITENUTO il progetto definitivo di Variante parziale n. 08/2025 al vigente P.R.G.C. meritevole di adozione in quanto adeguato a perseguire gli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

CONSIDERATO che la presente Variante, per i contenuti degli elaborati che la compongono, presenta le caratteristiche della fattispecie “parziale” ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo la definizione del medesimo comma;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che i pareri sono rilasciati sulla proposta di deliberazione nel suo complesso;

CON VOTI FAVOREVOLI 13, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO resi per alzata di mano;

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale per presente provvedimento, che assume altresì contenuto motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- **DI APPROVARE** il progetto definitivo di Variante parziale n. 08/2025 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. redatto

dall'Arch. Guido Geuna di Osasco (TO), così come modificato a seguito del recepimento dei pareri trasmessi dagli enti con competenza ambientale e del pronunciamento di compatibilità della Città Metropolitana di Torino con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento e con i progetti sovracomunali, costituito dai seguenti elaborati che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Elaborato_1 – Relazione illustrativa delle modifiche di variante;
- Elaborato_2 – Norme tecniche di attuazione e tabelle di sintesi;
- Elaborato_3 – Relazione di verifica di coerenza con il PPR;
- Tavola_D8 – Sviluppo del P.R.G.C. Concentrico: individuazione degli Addensamenti e Localizzazioni Commerciali di tipo A1, A4 e L1 – Scala 1:2.000;
- Tavola_C1 – Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie nelle zone oggetto di Variante parziale n.8;
- Verifica di compatibilità acustica a firma del Dott. Ing. Antonio Brone (Prot. 0010570 del 29/09/2025);
- Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Dario Fontan (Prot. 0010258 del 22/09/2025);

- **DI DARE ATTO** che la variante in oggetto, come argomentato nell'Elaborato 1 "*Relazione illustrativa delle modifiche di variante*" e riassunto nel prospetto numerico sottostante, è da ritenersi variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte soddisfano tutte le seguenti condizioni elencate al medesimo comma:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. in quanto interessano limitate aree inserite nell'ambito degli insediamenti esistenti con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla predetta legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento per i comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G.C. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 8 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (Lettera come modificata dall'art. 30 della L.R. 07/2022);
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Verifica dei Limiti operativi (art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.)						
Abitanti insediabili previsti dal P.R.G.C. vigente (Var. Strutt. n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021)					Ab.	6.222
Aree per servizi pubblici da P.R.G.C. vigente (Var. Strutt. n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021) *					Mq.	156.352,99
Aree per attività produttive da P.R.G.C. vigente (Var. Strutt. n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021)					Mq.	274.444,00
Art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.		Quantità massima ammessa per le varianti parziali (mq.)	Quantità previste nelle precedenti 7 varianti parziali (mq.)	Quantità previste nella presente variante parziale n.8/2025 (mq.)	Verifica complessiva esistenza dell'aspetto strutturale	
	Requisiti variante parziale					
a	Modifica dell'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente	No	No	No	No	
b	Modifica significativa della funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale	No	No	No	No	
c	Riduzione delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.	3.111,00	-33,32	0	Tot. Vp < 0,5 mq/ab	No
d	Incremento delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.	3.111,00	+1.322,63	0	Tot. Vp < 0,5 mq/ab	No
e	Incremento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.C.	249 ab	0	0	No	
f	Incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del P.R.G.C. per le attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali superiore al 8% su aree contigue a quelle urbanizzate (comuni con meno di 10.000 ab.)	16.466,64	0	0	Tot. Vp < 8% aree produttive	No
g	incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente	No	No	No	No	
h	modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti	No	No	No	No	

– **DI DARE ATTO** che:

- per la Variante parziale n. 08/2025 al vigente P.R.G.C., si è fatto ricorso all'iter procedurale definito "in maniera contestuale" dall'Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, così come specificato nello schema del punto j.1 del citato allegato;
- con determinazione n. 555/2025 del 25/09/2025, il Responsabile del Settore Tecnico comunale, ha escluso la Variante parziale n. 08/2025 al vigente P.R.G.C. dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni riassunte nella relazione protocollo interno n. 0010498 del 25/09/2025 dell'Organo Tecnico comunale per la V.A.S. istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998

con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 “Nomina Organo Tecnico” per l’espletamento delle procedure di valutazione ambientale di piani e progetti;

- rispetto ai contenuti della presente Variante parziale n. 08/2025 al vigente P.R.G.C. non emergono interferenze con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovracomunali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni;
- la Variante parziale n. 08/2025 al vigente P.R.G.C., come meglio argomentato nell’Elaborato 3 “*Relazione di coerenza con il Ppr*” allegato al Progetto definitivo, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti nonché tutte le altre norme del Ppr vigente approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017;
- ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.R. 52/2000 e s.m.i., la Variante parziale n. 08/2025 è acusticamente compatibile con il Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, come esaminato nella “*Verifica di compatibilità acustica*” a firma del Dott. Ing. Antonio Brone acquisita al protocollo comunale n. 0010570 in data 29/09/2025;
- gli interventi previsti nella Variante parziale n. 08/2025 al P.R.G.C. vigente sono compatibili con l’assetto idrogeologico e idraulico delle aree coinvolte, come esaminato nella “*Relazione geologica*” a firma del Dott. Geol. Dario Fontan acquisita al protocollo comunale n. 0010258 in data 22/09/2025;
- ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i. la Variante parziale n. 08/2025 sarà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

– **DI PROCEDERE:**

- ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i. alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.);
- ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/13 alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul sito internet – sezione amministrazione trasparente;
- alla trasmissione, entro 10 giorni, della deliberazione di approvazione della Variante parziale n. 08/2025, unitamente all’aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C. alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte;

- **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Tecnico per i successivi adempimenti previsti dall’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 13, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO** resi per alzata di mano, al fine di procedere celermente all’attivazione di tutte le procedure necessarie per rendere efficace la Variante parziale n. 08/2025 al P.R.G.C. vigente.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
(Dott. Fabio CERATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Vigone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura FILLIOL